

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 14 febbraio 2000, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa), vedi l'allegato A - n. 56 della medesima legge.

Legge Regionale 2 febbraio 2000, n. 3.

«Modifiche ed integrazioni alla legge Regionale 13 Agosto 1998, n. 14, riguardante: “Politiche Regionali per il lavoro e servizi per l'impiego”»

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

All'articolo 4, comma 5, della legge regionale 13 agosto 1998, n.14, dopo il punto f), inserire la lettera:

g) il Dirigente del Settore Orientamento Professionale, Ricerca, Consulenza e Sperimentazione della formazione professionale.

All'articolo 5, comma 3, della legge regionale 13 agosto 1998, n.14, dopo il punto c), inserire la lettera:

d) il Dirigente del Settore Orientamento Professionale, Ricerca, Consulenza e Sperimentazione della formazione professionale.

Dopo il comma 1, dell'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 14, inserire il seguente comma:

“Il personale dell'Agenzia Regionale per l'impiego della Campania in servizio al 30 giugno 1997, trasferito alla Regione Campania con Decreto Legislativo del 23 dicembre 1997, n. 469, comma 1 – lettera a, dell'articolo 7, fino alla scadenza del contratto di lavoro, è assegnato all'Agenzia della Campania per il Lavoro”.

Al comma 2, dell'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1998, n.14, il termine “31/12/1999” viene sostituito con il termine “31/12/2001”.

Dopo il comma 2 del succitato articolo 10 aggiungere: “La Giunta Regionale è autorizzata ad effettuare il concorso riservato al personale dell'Agenzia”.

Articolo 2

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 2/2/2000

Losco